



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 196/03 in merito
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

FRANCESCA MORELLI
ROSA PEZZULLO
BARBARA CALASELICE
ALESSANDRINA TUDINO
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 3492/2018
UP - 20/12/2018
R.G.N. 39166/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FM

nato a FERRARA il X 1967

avverso la sentenza del 20/02/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

udito il difensore

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 20 febbraio 2018 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del 7 aprile 2014 del Tribunale di Ferrara, concedeva a FM le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla ritenuta aggravante, rideterminando la pena nei suoi confronti in mesi sei e giorni venti di reclusione, con conferma nel resto della sentenza impugnata, per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis, secondo comma, c.p. posti in essere mediante molestie, pedinamenti e telefonate, nei confronti della coniuge legalmente separata, TRL, e di cui all'art. 388/2 c.p. per la mancata ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Ferrara che imponeva all'imputato incontri con i figli solo in luoghi protetti.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, FM, adducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:

- con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per violazione degli articoli 2 e 612 bis c.p., posto che i fatti di *stalking* contestati afferiscono a sei denunce presentate dalla T dal 6 ottobre 2007 al 17 ottobre 2008, ben prima del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, che ha introdotto il reato di atti persecutori, realizzando in tal modo una violazione del principio del *favor rei* nella successione delle leggi nel tempo; l'ultima denuncia della p.o. RT risale al 2008 ed i fatti ulteriori sono stati riferiti tramite sommarie informazioni non verbalizzate e non sono comunque provati;
- con il secondo motivo, il vizio di motivazione per mancata indicazione di uno degli eventi previsti dalla norma degli elementi che denotano il perdurante stato di ansia o paura nella vittima, ovvero il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero l'alterazione delle abitudini di vita;
- con il terzo motivo, il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla fattispecie di atti persecutori, posto che l'imputato ha agito unicamente al fine di mantenere una ordinaria vita genitoriale, alla luce anche del comportamento ostativo della T e la sua condotta avrebbe al più potuto, configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.;
- con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni della T che non hanno avuto alcun riscontro esterno.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile, siccome generico in più punti e manifestamente infondato.

1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, atteso che nelle sentenze di merito, da leggersi congiuntamente costituendo un unicum inscindibile, sono stati descritti i plurimi episodi posti in essere dall'imputato, successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 11/2009- che ha introdotto il nuovo reato di atti persecutori- ritenendo, senza illogicità, la riconducibilità di essi a tale reato.

1.1. In particolare, dopo la separazione dei coniugi avvenuta nel giugno 2007, i giudici di merito hanno descritto il comportamento inadempiente dell'imputato quanto alle prescrizioni relative al rapporto con i figli, pretendendo di vederli al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti, con ciò determinando l'intervento degli assistenti sociali-, nonché la condotta minacciosa e molesta dello stesso nei confronti dell'ex moglie (telefonate sul luogo di lavoro con insulti, frasi gravemente offensive, oltre a chiare minacce del tipo "devi avere paura a girare per strada perché io ti ammazzo") episodi questi collocati cronologicamente nella sentenza di primo grado senza seria smentita sul punto nel luglio 2009.

Le telefonate, ha riferito la p.o., erano anche cinquanta al giorno, registrate, su consiglio dell'Ufficio minori della Questura, su supporto informatico allegato alla denuncia querela del 3.2.2010, e tali comportamenti cessavano solo a seguito dell'adozione della misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p., con la quale veniva applicato all'imputato il divieto di avvicinarsi alla persona offesa per sei mesi. Il m.llo FR, poi, ha precisato di aver svolto attività d'indagine delegata in ordine ai fatti di cui alle denunce sporte della T e a seguito dell'escussione a s.i.t. della predetta in data 23.10.2010 proponeva la procedura di ammonimento, ai sensi della L. 38/2009, provvedimento questo adottato contestualmente alla misura cautelare coercitiva.

CR, compagno della T riferiva, inoltre, di aver assistito nell'estate del 2009 a telefonate minacciose alla p.o. da parte dell'imputato e di aver notato che quest'ultimo la seguiva nei luoghi abitualmente frequentati. Inoltre la deduzione del ricorrente secondo cui l'ultima denuncia querela della p.o. risalirebbe al 2008, risulta palesemente smentita dalla denuncia querela, in atti, depositata il 12.10.2010 a firma della T e del C

1.2. In tale contesto, si ribadisce, non seriamente smentito dall'imputato può, dunque, ritenersi corretta la valutazione conclusiva dei giudici di merito, i quali, una volta descritta la condotta tenuta dall'imputato successivamente al febbraio 2009, hanno ritenuto i suddetti episodi- estrinsecatisi in continue minacce, insulti, pedinamenti, telefonate moleste ed offensive- pienamente integranti le condotte abituali perseguite dal reato in questione.

In proposito la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui è configurabile il delitto di atti persecutori nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in L. 23 aprile 2009, n. 38, (Sez. 5, n.48268 del 27/05/2016, Rv. 268162).

2. Del tutto generico e comunque manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce l'assenza di motivazione in ordine alla ricorrenza di uno degli eventi di cui all'art. 612 bis c.p. Ed invero, la sentenza impugnata senza essere stata sul punto seriamente censurata, ha dato conto dell'attendibilità delle dichiarazioni della T, anche laddove ha evidenziato che, a seguito delle condotte dell'imputato, ella provava angoscia

ed era stata costretta a trascurare il proprio aggiornamento professionale rischiando la sospensione dall'albo.

Sul punto è sufficiente evidenziare che, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, Rv. 270020). Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015).

3. Manifestamente infondato si presenta pure il terzo motivo di ricorso in merito all'elemento psicologico del reato, risultando evidente dalla condotta posta in essere dall'imputato - di minacce, insulti, pedinamenti, telefonate moleste ed offensive - la ricorrenza del dolo integrante il delitto di atti persecutori. Invero, l'elemento psicologico richiesto per il reato in questione è il dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230).

3.1. Nel contesto descritto del tutto destituita di fondamento si presenta la deduzione del ricorrente circa la configurabilità nella fattispecie del reato di cui all'art. 393 c.p. risultando evidente la natura persecutoria dei comportamenti tenuti dall'imputato nei confronti della p.o., che esclude in radice la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

4. Manifestamente infondato si presenta infine il quarto motivo di ricorso in merito alla assenza di riscontri alle dichiarazioni della p.o..

I giudici di merito, invero, nell'analizzare le dichiarazioni della T e nel ritenerle del tutto attendibili hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. S.U., n. 41461 del 19.7.2012 ed *ex multis* e tra le più recenti Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). Il vaglio

positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Inoltre, costituisce principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. *ex plurimis* Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Nella fattispecie in esame, peraltro, plurimi riscontri esterni hanno ricevuto le dichiarazioni della T e segnatamente le dichiarazioni del C e del M.llo F.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità, riconducibile a colpa del ricorrente medesimo, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00.

Va disposto l'oscuramento dei dati, trattandosi di vicende afferenti a rapporti familiari.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 20.12.2018

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo

Il Presidente

Francesca Morelli

